

R.G. n. 2604/2022
Sentenza n.

SENT. N.	178/23
R.G. N.	2604/22
CRON. N.	1640/22
REP.	ESENTE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IVREA**

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile promossa da

P. [redacted] Giovangiuseppe [redacted], residente in [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato in Foggia, via De Petra
1 presso lo studio dei suoi difensori avv. Francesco Lioia e avv. Manlio
Arnone

Parte attrice

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A., (P.I. 93026890017) con sede in Ivrea (TO),
via Jervis 13 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola ed
elettivamente domiciliata in Alessandria, via Migliara 18 presso lo studio
dell'avv. Francesco Malvicini

Parte convenuta

*

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha radicato il
presente giudizio esponendo sostanzialmente:

- Parte attrice, già cliente della convenuta per servizi di telefonia (cod. cliente [redacted] utenza [redacted] ha aderito all'offerta del 31.05.21 (doc. 1) che prevedeva l'attivazione del servizio "pacchetto Now Tv entertainment" senza costi aggiuntivi e con sconto di Euro 5,00 sul servizio "pacchetto Now Tv sport" già attivo;
- Tuttavia già nella prima fattura successiva all'attivazione del nuovo servizio, con pagamento in addebito sul conto corrente bancario, ha rilevato non solo l'assenza dello sconto promesso ma anche l'aumento dei costi dei servizi pay tv sottoscritti;
- Nonostante i reclami (doc. 4) la società convenuta ha continuato la fatturazione addebitando costi maggiori e difforni da quelli pattuiti, così che parte attrice ha maturato nel periodo Febbraio/Dicembre 2021 il diritto alla ripetizione di **Euro 95,50** indebitamente versati;
- A seguito delle violazioni parte attrice ha altresì maturato il diritto agli indennizzi/penali contrattuali contenuti nella carta dei servizi;

Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di **Euro 95,50** indebitamente percepita dalla convenuta, nonché al pagamento di **Euro 500,00** a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente intimata ed all'udienza del 16.11.22, all'esito del tentativo obbligatorio di

conciliazione esperito in corso di causa ex art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 173/07/CONS, ne veniva dichiarata la contumacia. A tale udienza parte attrice quantificava in **Euro 191,58** il credito maturato nelle more. La causa veniva trattenuta a riserva e nelle more, in data 22.12.22, avveniva la costituzione di parte convenuta con deposito in cancelleria di comparsa in cui eccepiva sostanzialmente:

- Improponibilità della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;
- Erronea ricostruzione dei fatti – Fondatezza e debenza del credito – Le somme richieste in pagamento corrispondono al prezzo del servizio erogato;
- Non debenza di somme a titolo di indennizzo ovvero risarcimento – L'attuale parte attrice non ha inoltrato il reclamo nei termini e secondo le modalità contrattualmente prescritte, circostanza che preclude il diritto all'indennizzo, e neppure ha provato l'esistenza di un danno risarcibile;

Chiedeva pertanto in via preliminare dichiararsi l'improponibilità ovvero improcedibilità delle domande attoree, nel merito respingerle poichè infondate, con distrazione delle spese di lite.

Con provvedimento del 14.02.23 veniva fissata nuova udienza al 07.03.22 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza veniva revocata la contumacia della convenuta, nelle conclusioni parte attrice riduceva la richiesta di indennizzo ad Euro 150,00, e la causa trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza concerne il contratto di telefonia in essere tra l'attore e la compagnia telefonica convenuta.

Dall'esame degli atti e documenti di causa ne deriva quanto segue.

Sull'improcedibilità della domanda

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerato il carattere sussidiario della procedura di mediazione prevista avanti al CORECOM rispetto a quella, espletata nel caso di specie, avanti ad organismi di risoluzione extragiudiziale come individuati nell'allegato A delibera 172/07/CONS, né parte convenuta ha sollevato eccezioni sull'appartenenza alla categoria in questione dell'organismo di mediazione attivato nel caso di specie.

Sui costi del servizio "pacchetto Now Tv entertainment", sull'omesso sconto di Euro 5,00 sul canone "pacchetto Now Tv sport"

Parte attrice, in sostanza, lamenta l'attribuzione di costi non dovuti in relazione all'offerta VODAFONE del 31.05.21 (doc. 1) che prevedeva espressamente in caso di adesione la riduzione di Euro 5.00 del canone mensile del servizio "TV Sport Plus e NOW Sport" e l'attivazione gratuita del servizio "NOW Entertainment".

L'offerta in questione è contenuta nella e-mail 31.05.21 ricevuta in allora dall'attuale parte attrice (doc. 1 attoreo) che in caso di adesione prevede "Il costo della tua attuale offerta Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport si

aggiorna automaticamente, riducendosi di 5 € al mese, a partire dal 14 giugno. In più, ti proponiamo di aggiungere senza costi aggiuntivi, NOW Entertainment alla tua offerta Vodafone TV attuale. Con NOW Entertainment, potrai vedere, oltre ai contenuti già previsti dalla tua offerta, anche gli show e le Serie TV di Sky".

Dal testo letterale dell'offerta e dall'esame delle fatture prodotte, che qualificano quali "costi" (e non canoni) i corrispettivi da versarsi bimestralmente per i servizi attivati, ne deriva la fondatezza delle doglianze dell'utente che, aderendo alla proposta, ha legittimamente inteso di usufruire gratuitamente di ulteriori servizi.

Orbene, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice emerge che nel periodo anteriore all'adesione a tale offerta, il costo addebitato nelle fatture bimestrali ammontava normalmente ad Euro 61,99 (fattura [REDACTED] del 22.04.21, periodo 16.02.21/15.04.21 - doc. 2 - e ribadito nel reclamo 01.11.21 - doc. 4).

Nonostante l'adesione all'offerta, che avrebbe dovuto ridurre quantomeno ad Euro 51,99 l'importo richiesto nella fatture bimestrali (Euro 61,99 detratti Euro 5,00 per due mensilità), le fatture successive contengono richieste di pagamento superiori ad Euro 80,00 bimestrali (doc. ti 2, 5/9).

Risulta pertanto legittima la richiesta attorea di pagamento di **Euro 191,58** quale ripetizione delle somme versate in eccedenza nel periodo considerato (Maggio 2021/Ottobre 2022) rispetto al canone contrattualmente pattuito.

Sull'indennizzo derivante dalla Carta dei Servizi

Ne consegue altresì la legittimità della richiesta di indennizzo in misura di **Euro 150,00** in conformità a quanto stabilito nella Carta dei Servizi della società convenuta prodotto da parte attrice, che alla voce "Tempo massimo per l'accredito al cliente" prevede l'indennizzo di Euro 5,00 giornalieri sino ad un massimo di Euro 150,00 allorché entro 90 giorni non vengano restituite al cliente le somme dovute, circostanza verificatasi nel caso di specie.

Sulle spese legali della fase stragiudiziale

Non può essere accolta la domanda volta al pagamento delle spese della fase stragiudiziale, e ciò per le considerazioni che seguono.

Sul punto occorre conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale che diversifica dette spese da quelle prettamente processuali, attribuendo a quelle della fase stragiudiziale natura di danno emergente e soggette pertanto alla domanda, allegazione e prova della loro effettiva utilità (ossia nell'aver evitato il giudizio ovvero assicurato "una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" - quali ad es. costi di una perizia tecnica -, non rivestendo tali caratteri la semplice messa in mora), necessità e ragionevolezza (non saranno dovute ex art. 1227 c.c. quelle evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza nonché quelle, se pur necessarie, sostenute in misura esagerata) ed avvenuto esborso onde poter essere riconosciute (sul punto Cass. Civ., sez. 3, ord. 16894/18, 6701/18, 2644/18, Cass. Civ., S.U., sent. n. 16990/17).

Nel caso di specie l'attività documentata risulta limitata al solo tentativo di conciliazione, non sono stati prodotti giustificativi di spesa e, comunque, non ha impedito la successiva fase giudiziale, e pertanto nulla può essere riconosciuto per tale voce di spesa.

*

Per le considerazioni che precedono, da ritenersi assorbenti, la domanda attorea risulta fondata ed accoglibile per l'importo capitale complessivo di **Euro 341,58**, di cui **Euro 191,58** a titolo di rimborso, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli prelievi, nonché **Euro 150,00** a titolo di indennizzo.

Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria trattandosi di crediti di valuta.

Sulle spese processuali

Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore di causa accertato (criterio del "decisum"), la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, l'attività processuale espletata e visti i parametri di cui al D.M. 55/14, si ritiene di procedere alla liquidazione nel seguente modo:

Fase di studio	70.00
Fase introduttiva	70.00
Fase istruttoria	70.00
Fase decisoria	90.00
Totale Euro	300.00

oltre Euro 43,00 per esposti, e così in **Euro 343,00**, oltre accessori di legge, che vengono poste a carico della convenuta VODAFONE ITALIA S.p.A. da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al rimborso di **Euro 191,58** in favore di parte attrice **PACELLI Giovangiuseppe**, oltre interessi di legge dalla data dei singoli prelievi e sino al saldo;

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento di **Euro 150,00** in favore di parte attrice **P. [REDACTED] Giovangiuseppe** a titolo di indennizzo, oltre interessi di legge dalla data della domanda e sino al saldo;

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento delle spese di lite, liquidate in **Euro 343,00**, di cui Euro 43,00 per esposti, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone;

Ivrea

07.03.23

Il Cancelliere
Alberto Stefano ZANAT



IL GIUDICE DI PACE
Dr. Giampaolo CALIENDI